

ORDINANZA N.5/2021

**IL DIRIGENTE DELL'ENAC,
competente per la Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa,**

- VISTI gli articoli 687, 705, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione;
- VISTO il D. Lgs. 25 luglio 1997 n. 250 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, edizione 3 del 07.09.2021;
- VISTA l'Ordinanza della Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa n.6/2019 del 4 ottobre 2019 avente ad oggetto la disciplina dei flussi dei passeggeri e degli operatori presso il Terminal di Aviazione Generale;
- VISTO il Provvedimento n.65523 del 5 giugno 2019 con il quale, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs.18/99, l'Enac ha introdotto la limitazione dei servizi di assistenza di cui alle categorie 3, 4 e 5 (con esclusione della sottocategoria 5.7: trasporto cibo e bevande all'aereo) stabilendo – per l'Aviazione Generale - il numero di quattro operatori, per la durata di sette anni;
- VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;
- VISTA la particolare fase di contrazione del traffico aereo causata dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19;
- CONSIDERATO che l'attuale fase emergenziale non consente di disporre di parametri certi in ordine alla tempistica e ai volumi della ripresa del traffico ai livelli precedenti la pandemia da Covid-19;
- CONSIDERATO che può essere stimato un periodo di almeno un anno per pervenire ad una situazione di stabilità e a un possibile superamento dell'attuale fase emergenziale;
- CONSIDERATO pertanto che gli attuali volumi di traffico legati all'emergenza sanitaria in atto consentono di gestire occasionalmente alcune



categorie di passeggeri e di velivoli di Aviazione Commerciale presso il Terminal Sea Prime, senza che ciò comporti, come dichiarato dal gestore aeroportuale con nota n.0002410 del 30 marzo 2021, un innalzamento del rischio, sotto il profilo della safety aeroportuale;

- VISTO** il verbale della riunione del Comitato di Sicurezza Aeroportuale di Malpensa tenutasi il giorno 15 marzo 2021, trasmesso con nota n.40553 del 12 aprile 2021;
- RILEVATO** che l'aerostazione di Aviazione Generale è presidiata da due Guardie Particolari Giurate SEA dalle ore 06.00 alle ore 24.00 e da una Guardia Giurata dalle 24.00 alle 06.00;
- PRESO ATTO** che la Polizia assicurerà la presenza di un addetto ai controlli passaporti dalle 07.00 alle ore 24.00, mentre la Guardia di Finanza assicurerà la propria presenza dalle 06.00 alle ore 24.00 e che entrambi gli Enti hanno manifestato la propria disponibilità per interventi a chiamata al di fuori degli orari indicati;
- SENTITI** gli Enti di Stato;

ORDINA

Art.1

Tutti i passeggeri dei voli di Aviazione Generale - in arrivo ed in partenza – e gli operatori aeroportuali autorizzati alla prestazione dei servizi di assistenza a terra presso il Terminal Sea Prime, sono tenuti a transitare dall'aerostazione dedicata ai voli di Aviazione Generale e a sottoporsi ai controlli di sicurezza previsti per accedere all'area sterile.

Art. 2

La società di gestione potrà consentire l'accesso in area sterile e l'imbarco di alcune categorie di passeggeri, differenti da quelli di Aviazione Generale, attraverso il Terminal Sea Prime, alle condizioni e secondo le disposizioni contenute nell'allegata procedura "Fast Track", che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 3

L'operatività del Terminal di Aviazione Generale è garantita nell'arco delle ventiquattro ore.

Negli orari notturni (dalle ore 24.00 alle ore 06.00) non sarà consentito il transito dei passeggeri extra Schengen, salvo nel caso in cui, previa richiesta del gestore aeroportuale, venga assicurata la presenza del personale dell'Ufficio di Polizia di Frontiera e della Guardia di Finanza.



Art. 4

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e produrrà effetti fino al **31 dicembre 2021**.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in materia ed in particolare l'Ordinanza n.6/2019 del 4 ottobre 2019.

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Eventuali inosservanze saranno punite, se i fatti non costituiscono reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Il Gestore Aeroportuale ed il rappresentante del Comitato Utenti sono pregati di assicurare ampia divulgazione al presente provvedimento.

Il Direttore

Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

